



COMUNICATO UFFICIALE N.304 **Stagione Sportiva 2018/2019**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. dal N. 217/AA al N. 226/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 APRILE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 217/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 761 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Manfred CASTLUNGER, Gasper LUKU, Stefano FATARELLA, e della società ASD NEANIA CASTEL DEL PIANO avente ad oggetto la seguente condotta:

MANFRED CASTLUNGER, Presidente della società Asd Niania Castel del Piano nella stagione 2017/2018, in violazione dell'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli articoli 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva; 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Gasper Luku e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo dello stesso nel corso della gara *Polisportiva Scansano – Asd Niania Castel del Piano* del 14/04/2018, valevole per il campionato Juniores Provinciali

GASPER LUKU, all'epoca dei fatti non tesserato, ma inquadrabile tra i soggetti di cui all'art 1 bis, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 1bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver egli disputato la gara *Polisportiva Scansano – Asd Niania Castel del Piano* del 14/04/2018, valevole per il campionato Juniores Provinciali, senza averne titolo, perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

STEFANO FATARELLA, dirigente accompagnatore della Asd Niania Castel del Piano e sottoscrittore della distinta gara relativa all'incontro *Polisportiva Scansano – Asd Niania Castel del Piano* del 14/04/2018, in violazione dell'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della suindicata gara, valevole per il campionato Juniores Provinciali, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Gasper Luku, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa

ASD NEANIA CASTEL DEL PIANO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Manfred CASTLUNGER in proprio e, in qualità di Presidente e legale

rappresentante, per conto della società ASD NEANIA CASTEL DEL PIANO, Gasper LUKU e Stefano FATARELLA;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Manfred CASTLUNGER, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Gasper LUKU, di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Stefano FATTARELLA, di € 200,00 (duecento/00) di ammenda e di 2 punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato Juniores Provinciali per la società ASD NEANIA CASTEL DEL PIANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 APRILE 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 218/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 606 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonello MARTINI, Stefano SALTAREL e della società PORDENONE CALCIO avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONELLO MARTINI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società Pordenone Calcio, in violazione dell'art. 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver incautamente avvicinato, al termine dell'incontro di calcio Pordenone-Manzanese, valevole per il Torneo Regionale Allievi "L.Toneatto" del 13.9.2018, il Direttore di gara chiedendogli di non indicare sul referto di gara la seconda ammonizione del calciatore Franceschetto Riccardo, tesserato per la Società Pordenone Calcio, al fine di evitargli la conseguente squalifica in vista della successiva gara del campionato Allievi;

STEFANO SALTAREL, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società Pordenone Calcio, in violazione dell'art. 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver incautamente avvicinato, al termine dell'incontro di calcio Pordenone-Manzanese, valevole per il Torneo Regionale Allievi "L.Toneatto" del 13.9.2018, il Direttore di gara chiedendogli di non indicare sul referto di gara la seconda ammonizione del calciatore Franceschetto Riccardo, tesserato per la Società Pordenone Calcio, al fine di evitargli la conseguente squalifica in vista della successiva gara del campionato Allievi;

PORDENONE CALCIO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg.ri Antonello MARTINI, Stefano SALTAREL e Mauro LOVISA in qualità di Presidente, per conto della società PORDENONE CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Antonello MARTINI, 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Stefano SALTAREL e € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società PORDENONE CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 APRILE 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 219/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1006 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Salvatore CAIATA e della società POTENZA CALCIO S.R.L. avente ad oggetto la seguente condotta:

SALVATORE CAIATA, all'epoca dei fatti presidente onorario e socio della società POTENZA CALCIO S.R.L., in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso espresso pubblicamente, a mezzo di un intervento nel corso della conferenza stampa al termine della gara Trapani – Potenza del 28/02/2019; riportato in data 01/03/2019 sui siti web “www.tuttocalciocatania.com”, “www.tuttomercatoweb.com” e “www.tuttopotenza.com”, con riferimento alla direzione arbitrale della medesima gara Trapani - Potenza disputata in data 28/02/2019 e valevole per la Coppa Italia di Lega Pro, dichiarazioni lesive della reputazione della classe arbitrale e, in particolare, del Sig. Daniele De Santis arbitro del citato incontro;

POTENZA CALCIO S.R.L., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 5, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Daniele FLAMMIA, in qualità di legale rappresentante, per conto della società POTENZA CALCIO S.R.L. e dal Sig. Salvatore CAIATA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 10 (dieci) giorni di inibizione e di € 1000,00 (mille/00) di ammenda per il Sig. Salvatore CAIATA e di € 1000,00 (mille/00) di ammenda per la società POTENZA CALCIO S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 APRILE 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 220/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 271 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Giorgio BOGLIO avente ad oggetto la seguente condotta:

GIORGIO BOGLIO, Dirigente della ASD LA TRECATESE all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'articolo 23, comma 1, delle N.O.I.F, nonché all'art. 44, comma 1, del Regolamento della LND e in riferimento al Comunicato Ufficiale della LND n° 1, punto 14, Lettera C, pubblicato il 01/07/2017, per avere assunto, senza averne titolo, la conduzione tecnica della prima squadra della ASD LA TRECATESE, partecipante al Campionato di Seconda Categoria, Piemonte e Val D'Aosta, in assenza delle abilitazioni e/o qualifiche richieste e previste dalla normativa di riferimento. Fatto accertato a far data dal 20/10/2017, sino al termine della stagione sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giorgio BOGLIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 80 giorni di inibizione per il Sig. Giorgio BOGLIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 APRILE 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 221/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 543 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Angelo ALFONSO, Giuseppe Mario IUDICELLO, e della società ASD SAN MAURO CASTELVERDE avente ad oggetto la seguente condotta:

ANGELO ALFONSO, Presidente della Soc. ASD San Mauro Castelveverde, nella decorsa stagione sportiva, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 38 comma 1 delle NOIF per aver consentito e comunque non impedito al tecnico Iudicello Giuseppe Mario di svolgere nel corso della stagione sportiva 2017/18 l'attività di allenatore della soc. ASD San Mauro Castelveverde, senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato per la stessa società;

GIUSEPPE MARIO IUDICELLO, in violazione degli artt. art. 1 bis, comma 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 34, comma 1, e 38, comma 1, del Regolamento Settore Tecnico (ora trasfusi nell'art. 33, comma 1 e 37, comma 1, del predetto regolamento, giusta C.U. n. 69 del 13.06.18) ed all'art. 38, comma 1, delle NOIF, e 17, comma 4, del Settore Tecnico, per non aver ottemperato all'obbligo relativo al versamento delle quote annuali 2016/17 e 2017-18, e per avere svolto l'attività di allenatore pur non essendo, all'epoca dello svolgimento di n. 4 gare ufficiali di "2^ Ctg., regolarmente tesserato per la società ASD San Mauro Castelveverde, così come si evince dalle distinte relative alle gare, ove veniva peraltro, in alcune delle predette distinte, fittiziamente indicato come collaboratore dell'anzidetta società;

ASD SAN MAURO CASTELVERDE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Angelo ALFONSO in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società ASD SAN MAURO CASTELVERDE e Giuseppe Mario IUDICELLO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Angelo ALFONSO, di 4 (quattro) mesi di squalifica per il Sig. Giuseppe Mario IUDICELLO e di € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società ASD SAN MAURO CASTELVERDE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 APRILE 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 222/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 397 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Marcellino PEPE, Silvano ROMAGNINI e della società A.S.D. TRE PINI MATESE avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCELLINO PEPE, Presidente e legale rappresentante della A.S.D. TRE PINI MATESE all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all'art. 44 del Regolamento della L.N.D., nonché all'art. 40, lett. C) e Ca) del Regolamento del Settore Tecnico (vigente all'epoca dei fatti e oggi trasfuso nell'art. 39 lett. D) e Da) del predetto Regolamento, come da C.U. FIGC n. 69 del 13 giugno 2018), per avere, nella stagione sportiva 2017/2018, violato l'obbligo di affidare, al momento dell'iscrizione, la conduzione tecnica della prima squadra della A.S.D. TRE PINI MATESE, partecipante al Campionato di Eccellenza, organizzato dal Comitato Regionale Molise L.N.D., ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, formalmente tesserato per la società, e per avere consentito o, comunque, non impedito che tale ruolo venisse di fatto esercitato dai signori SILVANO ROMAGNINI, ERNESTO GIOIOSO e CIRO GOMMA, sia durante gli allenamenti infrasettimanali sia durante le gare del campionato, e che i predetti figurassero nelle distinte di gara in atti quale allenatore o quale massaggiatore; nonché in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia, con riferimento al punto 2.2, lett. e) del C.U. n. 1, del 1° luglio 2017 del Settore Giovanile e Scolastico, per avere, nella medesima stagione, affidato la conduzione tecnica della squadra della A.S.D. TRE PINI MATESE partecipante al Campionato degli Allievi Regionali, organizzato dal Comitato Regionale Molise L.N.D. al Sig. CIRO GOMMA, tecnico privo di tesseramento, e per aver consentito o comunque non impedito che il predetto figurasse, ora in veste di massaggiatore ora di allenatore, nelle distinte di gara in atti;

SILVANO ROMAGNINI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, tesserato quale calciatore dilettante della A.S.D. TRE PINI MATESE all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all'art. 44 del Regolamento della L.N.D., nonché agli art. 34, 38 e art. 40, lett. C) e Ca) del Regolamento del Settore Tecnico (vigenti all'epoca dei fatti e oggi rispettivamente trasfusi negli artt. 33, 37 e 39, lett. D) e Da) del predetto Regolamento, come da C.U. FIGC n. 69 del 13 giugno 2018), per avere di fatto assunto, nel corso della stagione sportiva 2017/2018, la conduzione tecnica della prima squadra, della A.S.D. TRE PINI MATESE, partecipante al Campionato di Eccellenza, organizzato dal Comitato Regionale Molise per la quale era tesserato in veste di calciatore dilettante, figurando in distinta anche come massaggiatore;

A.S.D. TRE PINI MATESE, per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti sopra indicati al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marcellino PEPE in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. TRE PINI MATESE e dal Sig. Silvano ROMAGNINI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 8 (otto) mesi di inibizione per il Sig. Marcellino PEPE, di 4 (quattro) mesi di squalifica per il Sig. Silvano ROMAGNINI e di € 800,00 (ottocento/00) di ammenda per la società A.S.D. TRE PINI MATESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 APRILE 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 223/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 811 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Gaetano PECORA avente ad oggetto la seguente condotta:

GAETANO PECORA, calciatore e capitano della A.S.D. FORIA SAN MAURO all'epoca dei fatti, qualificatosi nella distinta di gara anche come Dirigente Accompagnatore Ufficiale della medesima all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 21, comma 3, 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere svolto le predette funzioni di dirigente (oltrechè partecipato come calciatore-capitano) nella società A.S.D. FORIA SAN MAURO, nella gara *REAL SOCIA MONTERICE - A.S.D. FORIA SAN MAURO* del 24/3/2018, valevole per il campionato Seconda Categoria, Girone I, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore GUARIGLIA CARMINE nato il 5.2.1998, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gaetano PECORA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Gaetano PECORA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 APRILE 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 224/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 979 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Ennio Bartolomeo CORMIO e della società A.S.D. MOLFETTA CALCIO avente ad oggetto la seguente condotta:

ENNIO BARTOLOMEO CORMIO, Presidente della società A.S.D. Molfetta Calcio all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 5, commi 1 e 6, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere pubblicato in data 3.3.2019 alle ore 22,26 sul social network "Facebook" uno scritto dal contenuto pesantemente offensivo nei confronti del signor Simone Trevisan, arbitro della gara Molfetta Calcio – Fortis Altamura disputata il 3.3.2019;

A.S.D. MOLFETTA CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, e dell'art. 5, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ennio Bartolomeo CORMIO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. MOLFETTA CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Ennio Bartolomeo CORMIO e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. MOLFETTA CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 APRILE 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 225/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 403 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Andrea COLOMBO avente ad oggetto la seguente condotta:

ANDREA COLOMBO, Arbitro della Sezione di Como in organico alla CAN Pro all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 40 del Regolamento AIA, per avere proferito, in occasione della gara *A.C. Milan – A.C. Chievo Verona*, valevole per il Campionato Nazionale Primavera, disputata a Varese il giorno 2.11.2018, dallo stesso diretta, senza apparente motivazione, nei confronti di alcuni calciatori della A.C. Milan S.p.A., frasi inopportune dal contenuto denigratorio e provocatorio, ed in particolare nei confronti dei calciatori Alessandro Sala, Daniel Maldini, Riccardo Tonin, Tsadjout Frank Cedric e Frigerio Marco Romano;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea COLOMBO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Andrea COLOMBO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 APRILE 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 226/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 781 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Pietro CARELLA, Riccardo MORIELLI, Gerolamo DAMONTE e della società U.S. LEGINO 1910 avente ad oggetto la seguente condotta:

PIETRO CARELLA, Presidente e legale rappresentante della Società US LEGINO 1910 all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, 22, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver consentito l'utilizzo del calciatore MORIELLI RICCARDO nella gara *BRAGNO - US LEGINO 1910*, del 25.08.2018, Coppa Italia del Campionato di Promozione Liguria, Stagione Sportiva 2018-19, sebbene lo stesso fosse squalificato, nonché per aver omesso di far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva;

RICCARDO MORIELLI, calciatore della Società US LEGINO 1910 all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, art. 22, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver, malgrado fosse squalificato, partecipato nelle file della US LEGINO 1910 nella gara *BRAGNO - US LEGINO 1910*, del 25.08.2018, Coppa Italia del Campionato di Promozione Liguria, Stagione Sportiva 2018-19, nonché per aver omesso di sottoporsi agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva;

GEROLAMO DAMONTE, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società US LEGINO 1910 all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, 22, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 43, comma 1, 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara, *BRAGNO - US LEGINO 1910*, del 25.08.2018, Coppa Italia del Campionato di Promozione Liguria, Stagione Sportiva 2018-19, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto squalificato, il calciatore MORIELLI RICCARDO, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare posizione del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla sotto indicata gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva;

U.S. LEGINO 1910, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Pietro CARELLA in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società U.S. LEGINO 1910, Riccardo MORIELLI e Gerolamo DAMONTE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Pietro CARELLA, di 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Riccardo MORIELLI da scontare in Coppa, di 14 (quattordici) giorni di inibizione per il Sig. Gerolamo DAMONTE, di € 200,00 (duecento/00) di ammenda e per la società U.S. LEGINO 1910;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 APRILE 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina